



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 7
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

<Spazio riservato per l'apposizione dell'etichetta di protocollo>

Via PEC

Assessorato alla sanità
Servizio veterinario
Regione Veneto

Assessorato alla sanità
Servizio veterinario
Regione Lombardia

Assalco
assalco@assalco.it

Assalzo
assalzo@assalzo.it

Assograssi
segreteria@assograssi.it

Unaitalia
unaitalia@unaitalia.it

Oggetto: certificato per l'esportazione dall'Italia verso il Messico di proteine animali trasformate di origine avicola, suina e di acquacoltura

Le Autorità sanitarie del Messico, SENASICA, hanno comunicato di aver approvato il certificato di cui all'oggetto, valido per proteine animali trasformate, per l'esportazione dall'Italia.

Si trasmette pertanto in allegato il suddetto certificato, che verrà pubblicato prima possibile sul sito web del Ministero della salute e di cui potranno usufruire le aziende di cui alla seguente tabella, che hanno percorso l'iter burocratico previsto. Si sottolinea che il prodotto deve essere originario del Paese indicato nel documento.

Si coglie l'occasione per ricordare che gli impianti in cui sono prodotte le farine devono essere approvati e classificati dal SENASICA, conformemente alla NOM-060-ZOO-1999, indicando il "numero de clave de planta" del Sistema de Información de Consulta de Plantas autorizadas (SICPA) del SENASICA.

DITTA	INDIRIZZO
Agricola Tre Valli	San Martino di Buonalbergo (VR)
Al vento srl	Verona
ECB Company	Sorgà (VR)
ECB Company	Treviglio (BG)

La registrazione ha la durata di un anno a partire dalla data di verifica e si potrà consultare nel Sistema informativo degli impianti autorizzati (SICPA) o al seguente link:

<https://sistemasssl.senasica.gob.mx/PlantaAcreditada/>

L'Oficial de sanidad agropecuaria, acuícola y pesquera (OSAAP) provvede al controllo documentale e all'ispezione fisica della partita nel primo punto di ingresso del Paese.

Dev'essere presentata:

- copia dell' *Aviso de inicio de funcionamiento* (SENASICA 01-018-A), parere operativo, o copia dell' *Autorización de funcionamiento* (SENASICA 01-049-B), emessa dalla Dirección de Servicios y Certificación Pecuaria (DSCP) della Direzione Generale di Sanità animale (DGSA), in cui si dichiara che l'impresa è autorizzata come importatrice di materie prime per il consumo animale;
- copia dell'autorizzazione per importare materie prime per mangimi (SENASICA 01-047-B) emessa dalla Dirección de Servicios y Certificación Pecuaria (DSCP) della Direzione Generale di Sanità animale (DGSA).

Durante l'ispezione, i funzionari dell'Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) verificano che sulle etichette/confezioni dei prodotti sia indicata la specie o le specie da cui deriva la farina. Questa disposizione non è applicabile se il prodotto si presenta sfuso.

Se all'ispezione fisica o documentale si riscontra che il prodotto contiene proteine di ruminante, l'importazione non è autorizzata. Il personale dell'Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) preleva due campioni di 50 gr ciascuno per ogni lotto di produzione in contenitori nuovi di vetro o di plastica o nella loro confezione originale e li invia al Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA) per il riscontro di proteine derivate da ruminanti.

L'importatore deve indicare per iscritto, sostenendo di dichiarare la verità, la destinazione e l'uso specifico della merce.

Nel caso che la farina importata sia destinata alla produzione di alimenti per ruminanti, l'importatore deve presentare all'OISA al momento dell'importazione un impegno attestante che tutti i lotti di prodotto finito in cui è stata utilizzata la farina importata non sono movimentati né commercializzati fino a quando il laboratorio non dia risultato negativo per le proteine di ruminante. In caso di risultato positivo, l'importatore si impegna a notificare alla Direzione Generale della Sanità Animale il risultato, ed i prodotti in nessuna circostanza potranno essere movimentati né commercializzati, fino a quando il SENASICA non stabilisca le azioni da prendere.

La spedizione e la documentazione devono essere rispondenti alle disposizioni stabilite negli articoli 24, 32 e 89, frazioni I, II, III IV e disposizioni applicabili della frazione V, della Legge federale di sanità animale, pubblicata il 25 luglio 2007 sul Diario Oficial de la Federación (DOF).

Resta assolutamente proibita l'importazione di materiale che contenga in qualsiasi forma gli agenti causali delle malattie citate all'art.2 dell' *"Accordo mediante il quale si rendono note negli Stati Uniti Messicani le malattie esotiche e endemiche di notifica obbligatoria degli animali terrestri e acquatici"*, pubblicato il 4 maggio 2016 nel Giornale Ufficiale della Federazione.

Le spese che si vengono a produrre dal rispetto delle misure suddette saranno coperte dall'interessato (importatore, rappresentante legale o proprietario della merce)

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 7
Dr. Carmelo Cicero*

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lvo39/199*

Referente del procedimento:
Donatella Capuano – tel. 06/59946864
d.capuano@sanita.it

